


Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 9281 / 27/11/2015 del 20 APR. 2015 Pos. Coll. e Coord. n. 2
Palermo

Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento Ispettorato regionale tecnico
(Rif. Nota Area 6 prot. 015115 del 3-3-2015)

PALERMO

Oggetto: fondo rotazione, di cui all'art. 17 bis della legge n. 109/1994 nel testo coordinato con la l.r. Di recepimento n. 7/2002 e successive modifiche, per la progettazione definitiva di oo.pp. - recupero di somme anticipate dalla Regione ai comuni.

1 - Con la nota in riferimento viene riproposta la richiesta di parere in oggetto, già formulata con foglio n. 68124 del 18-12-2014 non pervenuto allo scrivente, concernente la possibilità di chiedere ai comuni beneficiari, in forza del decreto assessoriale 1-12-2003, n. 44, di fondi destinati alla progettazione definitiva di lavori pubblici ai sensi dell'art. 17 bis della legge n. 109/1994 (nel testo vigente in Sicilia per effetto delle modifiche introdotte dalla l.r. n. 7/2002) la restituzione di quelle utilizzate per la progettazione di opere finanziate o, in caso di mancato finanziamento, non utilizzate entro tre anni dall'assegnazione.

Viene specificato che l'articolo 10 del decreto su indicato prevedeva che, una volta decorso il termine per la restituzione di tutte le anticipazioni, si sarebbe avviata la procedura di detrazione alla fonte delle somme assegnate o trasferite, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 della l.r. n. 6/1997 e dell'articolo 64 della l.r. n. 4/2003¹.

Vengono poi esplicitate difficoltà in ordine alle modalità di recupero in mancanza di indicazioni da parte del Dipartimento Bilancio, più volte interessato alla questione, mentre, nell'impossibilità di effettuare compensazioni da parte di codesta Amministrazione per mancanza di altre somme da

¹ I due articoli regolano i rapporti finanziari fra Regione ed enti locali.

trasferire ai comuni inadempienti, viene ipotizzato che il recupero possa essere effettuato dall'Assessorato delle autonomie locali a carico di eventuali trasferimenti dovuti ai comuni o da qualsiasi altro ramo dell'Amministrazione regionale che debba trasferire risorse agli enti locali debitori.

Su tale soluzione, e sull'addebito di interessi per ritardata restituzione, viene chiesto l'avviso dello scrivente.

2. Codesto richiedente, evidenzia per un verso il ritardo nel recupero delle anticipazioni effettuate e, per l'altro, l'impossibilità di provvedere in assenza di risorse dovute ai comuni e sulle quali operare compensazioni finanziarie. Fermo restando che anche ad avviso dello scrivente una compensazione andrebbe operata a carico delle somme dovute agli enti locali da altri Dipartimenti resta comunque in capo a codesto richiedente l'onere di determinazione degli importi da restituire.

Onde evitare sovrapposizioni sarebbe opportuno un coordinamento dell'Assessorato dell'Economia al fine di individuare il ramo di amministrazione in grado di operare la compensazione.

Nel caso in cui tale operazione non fosse possibile le somme andrebbero recuperate attraverso un'azione civile ordinaria o procedimenti di ingiunzione, fornendo in tal caso prova della liquidità ed esigibilità del credito. A tal fine sarebbe il caso di compulsare l'Avvocatura distrettuale dello Stato in merito alla tipologia di documenti probatori da esibire in giudizio.

Quanto alla possibilità di chiedere ai comuni gli interessi maturati, è avviso dello scrivente che gli stessi dovrebbero decorrere da un atto di messa in mora col quale sia stato quantificato l'importo a debito. Infatti, l'indicazione dei termini di restituzione previsti dal decreto assessoriale non appaiono tali da dare certezza dell'ammontare del credito e della data da cui far decorrere concretamente l'obbligazione restitutoria a carico del comune beneficiario dell'anticipazione.

La ritenzione di parte dei fondi non utilizzati o di quelli relativi alla progettazione di opere finanziate, in mancanza di specifica richiesta di restituzione appare non facilmente qualificabile come comportamento in malafede, condizione che, nel caso di obbligazioni restitutorie, è richiesta affinché il credito maturi interessi compensativi senza necessità di messa in mora ².

2 Sul ritardo nell'adempimento di un'obbligazione restitutoria cfr:

- **T. Cagliari, 10-06-2009**: *"In caso di risoluzione di un contratto preliminare di vendita per inadempimento del promittente venditore, il promissario acquirente ha diritto alla restituzione degli acconti sul prezzo pagati, atteso che l'efficacia retroattiva della risoluzione fa venir meno la causa delle attribuzioni patrimoniali derivanti dal contratto, determinando a carico della parte non colpevole un obbligo, non risarcitorio ma restitutorio, avente ad oggetto le cose ricevute con i frutti percetti e in caso di prestazioni in denaro con i relativi interessi a decorrere dalla data di costituzione in mora."*

- **Cass. civ., sez. I, 08-04-2009, n. 8564**: *"Nell'ipotesi di nullità di un contratto, la disciplina degli eventuali obblighi restitutori è mutuata da quella dell'indebito oggettivo, con la conseguenza che qualora l'accipiens sia in mala fede nel momento in cui percepisce la somma da restituire è tenuto al pagamento degli interessi dal giorno in cui l'ha ricevuta (nella specie, relativa a un mutuo di scopo legale per la costruzione di un complesso edilizio non realizzato, la suprema corte ha ritenuto superata la presunzione di buona fede del mutuatario, avendo riconosciuto*

Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.

Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

(Avv. Paolo Chiapparrone)



L'AVVOCATO GENERALE
Cons. Romeo Palma



L'AVVOCATO GENERALE VICARIO
(Avv. Paolo Chiapparrone)



la nullità del contratto, per mancanza originaria della causa, sulla base dell'esistenza di un patto di compensazione tra un debito preesistente nei confronti del mutuante e le somme mutate, con la parziale utilizzazione di queste ultime per estinguere i debiti precedenti, così da risultare evidente la consapevolezza del mutuatario, che aveva prestato il consenso all'effettuazione delle trattemute)."

Sulla malafede quale presupposto per la maturazione di interessi compensativi nelle obbligazioni restitutorie cfr. altresì **Cass. civ., sez. II, 15-01-2007, n. 738**: *" In un contratto a prestazioni corrispettive (nella specie, contratto di appalto), l'obbligazione restitutoria si fonda sul venir meno del contratto, quale causa giustificatrice delle reciproche prestazioni, e poiché l'azione a disposizione della parte non inadempiente (nella specie, l'appaltatore) per ottenere dalla controparte la restituzione di quanto dovutogli è quella di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ne consegue che gli interessi sulle predette somme, di natura compensativa, sono dovuti dal momento della domanda, non essendo contestata la buona fede della committente."*

Via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - email urp@ull.regione.sicilia.it

avvocato responsabile: Paolo Chiapparrone tel 091.7074833 - email paolo.chiapparrone@ull.regione.sicilia.it